

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento è adottato in attuazione della norma contenuta nell'articolo 64 (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*), comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra gli altri criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

L'articolo 1, comma 193, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a), non si applica alle procedure del piano straordinario assunzionale. Tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l'attuazione del piano, che prevede l'assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. Ed infatti, l'applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti ("vecchie") classi di concorso.

L'espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l'applicazione della norma di portata generale - che prevede l'emanazione di un regolamento per l'accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso - per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal MIUR entro l'anno 2015. D'altro canto, il nuovo concorso per docenti - disciplinato dall'articolo 1, comma 114, della stessa legge n. 107 del 2015 - non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che:

- a) le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti della cd. Riforma Gelmini e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;
- b) le attuali classi di concorso si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni '90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento e, quindi, superati dagli attuali ordinamenti universitari, lasciando le attuali classi di concorso, alcune categorie di laureati (scienze politiche e biotecnologie) non potrebbero partecipare al concorso;
- c) le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento ed un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell'assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.



Peraltro, la finalità dell'articolo 64 del DL n. 112 del 2008 non appare superata dagli interventi che, sia in materia di titoli di accesso per il concorso, sia in materia di ordinamenti didattici, ha compiuto la Legge n. 107 del 2015. Quest'ultima, infatti, in buona sostanza, attua l'obiettivo già proprio dell'articolo 64 del DL n. 112 del 2008 di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, anche in attuazione del piano programmatico ivi previsto. Anche il regolamento sulle classi di concorso contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ponendosi in collegamento funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla Legge n. 107 del 2015.

Col termine "classe di concorso" si intende la specificazione dei requisiti accademici utili per poter accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado. Infatti, nella scuola secondaria l'abilitazione all'insegnamento si consegue attraverso un percorso abilitante successivo al conseguimento della laurea, mentre nella scuola dell'infanzia e primaria il percorso accademico (laurea in scienze della formazione primaria) è di per sé abilitante.

Il presente provvedimento contiene, quindi, disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, revisione perseguita per mezzo della razionalizzazione e dell'accorpamento delle stesse classi di concorso. Esso si pone in linea con la *ratio* più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Così, ad esempio, la classe di concorso A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" prevista dallo schema di regolamento in esame, riunisce 17 percorsi di laurea magistrale, dalla "LM1 Antropologia culturale ed etnologia" alla "LM89 Storia dell'arte". I laureati in ciascuna di queste 17 discipline possono quindi accedere ai percorsi di abilitazione all'insegnamento di lettere nelle scuole secondarie di II grado. Per i laureati magistrali in Antropologia, però, è previsto anche l'ulteriore requisito di aver conseguito almeno 80 crediti formativi universitari nei settori letterari e storici L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO.

Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di regolamento prevede:

- Il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali medio tempore intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria, sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento. Infatti, le classi di concorso attualmente vigenti corrispondono agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti previgenti rispetto a quelli adottati ai sensi dell'articolo 64 del DL 112/2008 e prevedono requisiti di accesso ai percorsi abilitanti ancora espressi in termini di lauree del vecchio ordinamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso;



- Il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti. Ad esempio, lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo;
- L'aggiunta di 11 nuove classi di concorso: A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)"; A-35 "Scienze e tecnologie della calzatura e della moda"; A-36 "Scienze e tecnologia della logistica"; A-53 "Storia della musica"; A-55 "Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado"; A-57 "Tecnica della danza classica"; A-58 "Tecnica della danza contemporanea"; A-59 "Tecniche di accompagnamento alla danza"; A-63 "Tecnologie musicali"; A-64 "Teoria, analisi e composizione"; A-65 "Teoria e tecnica della comunicazione". Si tratta di classi di concorso necessarie vista la recente introduzione dei licei musicali e coreutici, nonché degli indirizzi di Calzature e Moda e Grafica e Comunicazione. Solo nel caso della A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera", l'introduzione di una nuova classe di concorso si giustifica non per l'esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, bensì alla luce di una presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti.

Tutto ciò è contenuto all'Allegato A allo schema di regolamento, che prevede 81 classi di concorso, per ciascuna delle quali sono indicati:

- il codice identificativo della nuova classe di concorso, seguito dall'elenco di quelle previste a legislazione vigente che vi confluiscono;
- la denominazione della nuova classe di concorso, seguita dalla denominazione della precedente classe di concorso in essa confluita;
- i titoli di accesso all'abilitazione nella specifica classe di concorso, suddivisi tra vecchio ordinamento, lauree specialistiche e nuove lauree magistrali;
- le note, ove sono specificati, per ciascun titolo di accesso, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo;
- gli indirizzi di studio e le relative materie.

Il presente regolamento si rende necessario anche al fine di consentire l'avvio del prossimo concorso per l'assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico.

L'indizione del nuovo concorso è, prevista dall'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed assume, altresì, fondamentale importanza anche nell'ottica di riequilibrare il sistema di accesso all'insegnamento con riferimento al principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.



Lo schema è costituito da **6 articoli**.

L'**articolo 1** (*Oggetto*), individua l'oggetto del regolamento, rappresentato da una serie di disposizioni di revisione del vigente ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, indicando la fonte normativa primaria di attribuzione di tale potere regolamentare (l'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 112 del 2008).

L'**articolo 2** (*Classi di concorso*), al **comma 1**, rimanda alla Tabella A, allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli insegnamenti che si ricollegano ad esse, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze rispetto alle vigenti Tabelle A e D, di cui al decreto ministeriale del 1998. Nel **comma 2** si rimanda alla Tabella B, allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli insegnamenti che si ricollegano ad esse, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze rispetto alla vigente Tabella C, di cui al decreto ministeriale del 1998. Il **comma 3**, attraverso il riferimento alla Tabella A/1, allegata al regolamento e parte integrante dello stesso, individua le omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L'**articolo 3** (*Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado*) definisce, per ciascuna classe di concorso, i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare, al **comma 2**, si precisa che il possesso dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso attualmente vigenti (indicate nelle Tabelle A e D allegate al citato decreto del 1998) costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami che verranno banditi sulla base delle classi di concorso, come rivisitate dalla Tabella A di cui al presente regolamento. Allo stesso modo, stabilisce che il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso indicate nella vigente Tabella C di cui al decreto del 1998 costituisce titolo valido per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami che verranno banditi sulla base delle classi di concorso come rivisitate dalla Tabella B di cui al presente regolamento.

Al **comma 3**, si prevede che sono confermate le disposizioni in materia di personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del DL n. 95 del 2012, al fine di garantire le economie recate dalle richiamate disposizioni.

L'**articolo 4** (*Prove comuni alle diverse classi di concorso*) si pone in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure relative sia alle prove dei concorsi per titoli ed esami, che alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, disponendo che possano essere previste, nell'ambito della disciplina delle suddette selezioni, prove comuni tra diverse classi di concorso.



L'**articolo 5** (*Norme transitorie e finali*), al **comma 1**, regola la condizione di coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti ad uno dei percorsi aventi valore di titoli di accesso alle classi di concorso attualmente vigenti, ma oggetto di ridefinizione ad opera del regolamento in oggetto, stabilendo che essi, una volta conseguito il titolo relativo, oltre agli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possano partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Il **comma 2**, dispone l'abrogazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il **comma 3** costituisce clausola di invarianza finanziaria, nella misura in cui stabilisce che il regolamento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6**, infine, dispone, in deroga alla normativa vigente in materia di *vacatio legis*, l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Le Tabelle

La **Tabella A** definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. La prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura "NUOVA", se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso; la terza colonna elenca i titoli di accesso di vecchio ordinamento di cui al DM del 1998; nella quarta colonna sono individuate le lauree specialistiche di cui al DM n. 22 del 2005; nella quinta colonna sono indicate le lauree magistrali, di cui al DM n. 270 del 2004, nonché i diplomi accademici di secondo livello; la sesta colonna elenca, laddove previsti, specifici esami per lauree di vecchio ordinamento o specifici crediti formativi universitari per lauree specialistiche o magistrali, nonché, la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare verticale, come previsto dal DM n. 354 del 1998 e, ancora, con apposito asterisco, l'insegnamento eventualmente assegnato in via transitoria ad esaurimento.

La **Tabella B** definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico. La prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura "NUOVA" se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione "Classe di concorso ad esaurimento"; la terza colonna indica i titoli di accesso previsti dalla Tabella C allegata al DM del 1998 e la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la quarta colonna elenca i titoli di accesso previsti dai dd.PP.RR n. 87 e n. 88 del 2010; la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso, assegnati a ciascuna classe di concorso.



La **Tabella A/1** elenca, limitatamente alle lauree di vecchio ordinamento inserite nella terza colonna della Tabella A, l'omogeneità degli esami previsti nei piani di studio in corrispondenza di quelli eventualmente elencati nella sesta colonna della Tabella A, come previsti dalla Tabella A/4 allegata al DM del 1998.

In conclusione ed in sintesi, si evidenzia che il percorso che ha condotto alla presente regolamentazione è stato lungo, complesso ed articolato, avendo dovuto coinvolgere, in prima istanza, ed in tempi successivi, gruppi di lavoro composti da esperti nei vari settori.



Relazione tecnica

Lo schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" tratta delle "classi di concorso", ovvero di raggruppamenti degli insegnamenti in classi di similarità tali da garantire la reciproca sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe. In particolare, il citato schema di regolamento provvede ad accorpare le classi di concorso attualmente esistenti nonché ad istituirne di nuove, limitatamente ai nuovi indirizzi di liceo musicale e coreutico.

SITUAZIONE ATTUALE

Le classi di concorso erano dette di "tabella A", di "tabella C" e di "tabella D" a seconda che si riferissero ad insegnamenti affidati ad insegnanti laureati oppure ad insegnanti tecnico-pratici o agli insegnanti di arti applicate (insegnamenti oggi soppressi a seguito della riforma). I posti dell'istruzione dell'infanzia e primaria nonché i posti di sostegno non sono caratterizzati da una classe di concorso, in considerazione del fatto che i docenti in grado di ricoprire detti posti sono di per sé caratterizzati da una formazione e da capacità sufficientemente omogenee da garantirne la reciproca sostituibilità.

Con riferimento alla situazione a legislazione vigente, le classi di concorso sono, sulla base della classificazione sopra indicata, 94 per la Tab A, 22 per la Tab D e 52 per la Tab C:

Tab. 1 <i>classi concorso</i>	Tab A+D	Tab C
Num. classi di concorso	116	52

L'organico di diritto per anno scolastico 2014/2015, esclusi i posti dell'istruzione dell'infanzia e primaria nonché i posti di sostegno, si divide come segue tra le classi di concorso delle due tabelle:

Tab. 2 <i>posti o.d. 14/15</i>	Tab A+D	Tab C
Posti in o.d.	305.280	16.288

La distribuzione dei posti d'organico tra le classi di concorso non è però omogenea. Vi sono infatti, classi di concorso per le quali sono attivate pochi posti ed altre che, al contrario, caratterizzano decine di migliaia di posti in organico di diritto.

Una distribuzione così disomogenea è dovuta alla circostanza che sono pochi gli insegnamenti che richiedono le stesse competenze a prescindere dall'ordine e/o dall'indirizzo



scolastico (tra questi, italiano, matematica, ecc...), mentre la maggior parte degli insegnamenti è specifica, quando non caratterizzante, di singoli ordini ed indirizzi.

La frammentazione degli insegnamenti su molte classi di concorso nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d'organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti. Il tasso di sostituibilità è limitato anche dall'ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell'Amministrazione.

Tra le conseguenze di tale stato di cose, si ha che una diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col conseguente esubero dei relativi docenti. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti.

Per l'anno scolastico in corso 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso dell'istruzione secondaria di secondo grado.

A tal fine, è possibile, per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia, confrontare il numero di posti di organico col numero di titolari di ruolo per l'anno scolastico 2014/2015. Laddove il numero di posti è superiore al numero di titolari, rimarranno dei posti disponibili, da assegnare a supplenti annuali. Dove, viceversa, il numero dei posti è inferiore ai titolari di ruolo, si verificheranno esuberi in numero pari alla differenza.

Complessivamente, per l'istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado si ha la seguente situazione:

Tab. 3 O.D 2014/2015	Posti d'organico	Titolari di ruolo	Posti Disponibili	Esuberi
Abruzzo	7.354	7.301	303	250
Basilicata	3.827	3.928	145	246
Calabria	13.757	13.759	539	541
Campania	40.085	39.078	1.591	584
Emilia Romagna	20.084	19.192	1.202	310
Friuli	6.167	6.069	296	198
Lazio	30.371	28.693	2.261	583
Liguria	7.013	6.826	356	169
Lombardia	44.210	42.324	2.588	702
Marche	8.362	8.212	373	223
Molise	1.896	1.914	67	85
Piemonte	21.155	20.427	1.289	561
Puglia	26.040	25.487	920	367
Sardegna	10.078	10.274	424	620
Sicilia	32.760	32.763	999	1.002
Toscana	18.929	17.961	1.285	317
Umbria	4.570	4.509	209	148
Veneto	24.910	24.157	1.240	487
Totale complessivo	321.568	312.874	16.087	7.393



ORGANIZZAZIONE DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO

Lo schema di regolamento prevede l'accorpamento delle classi di concorso in un minor numero, circostanza che permetterà di aumentare il tasso di sostituibilità dei docenti e di ridurre ulteriormente il numero di esuberi.

Le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114:

Tab. 4 <i>classi concorso</i>	Ex Tab A+D	Ex Tab C
Classi di concorso attuali	116	52
Classi di concorso proposte	81	33
Riduzione	35	19

La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per classe di concorso ed una riduzione della disomogeneità nella dimensione delle classi di concorso.

Con riferimento al numero di esuberi, si verificherebbe complessivamente la seguente situazione per l'istruzione secondaria di primo grado e per l'istruzione secondaria di secondo grado:

Tab. 5 <i>o.d. 2014/2015</i>	Posti d'organico	Titolari di ruolo	Posti con spezzoni e suppl.	Esuberi Sec. I° e II°
Abruzzo	7354	7301	295	242
Basilicata	3827	3928	139	240
Calabria	13757	13759	521	523
Campania	40085	39078	1578	571
Emilia Romagna	20084	19192	1188	296
Friuli	6167	6069	289	191
Lazio	30371	28693	2241	563
Liguria	7013	6826	351	164
Lombardia	44210	42324	2550	664
Marche	8362	8212	370	220
Molise	1896	1914	65	83
Piemonte	21155	20427	1274	546
Puglia	26040	25487	904	351
Sardegna	10078	10274	415	611
Sicilia	32760	32763	987	990
Toscana	18929	17961	1270	302
Umbria	4570	4509	207	146
Veneto	24910	24157	1219	466
	321568	312874	15863	7169

Come si può evincere, confrontando la tabella n. 5 con la tabella 3 si ha complessivamente una riduzione di 224 situazioni di esubero per l'istruzione secondaria di

primo e secondo grado, in quanto con l'accorpamento delle classi di concorso aumenta il tasso di sostituibilità nell'ambito provinciale per il fatto che il suddetto personale transita nella nuova classe di concorso comprensiva di più insegnamenti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Lo schema di regolamento proposto non prevede, pertanto, sulla base delle considerazioni su esposte, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma una riduzione delle situazioni di esubero.

Giova, altresì, ricordare che l'articolo 14, commi da 17 a 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ha previsto il riutilizzo integrale del personale in esubero su posti esistenti, altrimenti coperti da personale non di ruolo, sia tramite una mobilità provinciale, sia tramite gli utilizzi su altre classi di concorso o su posti anche di fatto, consentendo, pertanto, la possibilità di impiegare l'eventuale personale in esubero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

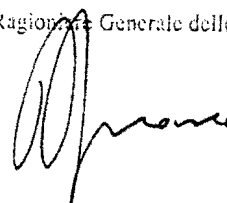


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

04 AGO. 2015







Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante: *“Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’arti. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L’intervento di regolamentazione trova fondamento nel più ampio piano programmatico di interventi in materia di organizzazione scolastica previsto dall’articolo 64, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*), in un’ottica di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane disponibili e di maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

In particolare, sussiste la necessità di aggiornare la normativa vigente in tema di classi di concorso, le quali, attualmente, sono definite dal DM 30 gennaio 1998, n. 39 e, di conseguenza, non sono in linea con i nuovi ordinamenti, sia quelli scolastici, che quelli universitari. Ciò, infatti, comporta spesso l’esclusione, dall’accesso alla professione docente, di alcune categorie di laureati, quali quelli in scienze politiche, e l’assenza di percorsi abilitanti per le nuove materie introdotte con la riforma degli ordinamenti, quale recata dai DPR numeri 87, 88 e 89 del 2010.

Inoltre, l’urgenza di tale intervento regolatorio deriva anche dalla prevista prossima indizione di un nuovo concorso a posti di docente, il quale dovrà stabilire requisiti di accesso conformi a quelli dettati dall’ordinamento vigente per le classi di concorso. Bandire, quindi, un nuovo concorso sulla base del citato DM n. 39/1998 comporterebbe l’esclusione di alcuni soggetti laureati e l’impossibilità di prevedere posti per alcune materie, con la conseguente necessità di continuare a coprire tali materie esclusivamente mediante il ricorso ai docenti supplenti.

In tal senso, si eviterebbe anche la reiterazione di contratti a tempo determinato nella scuola, nel rispetto della normativa europea, e si supererebbero i rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2010/2124.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo

Il regolamento che sarà adottato, in ossequio alla fonte primaria di attribuzione del potere regolamentare di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, si pone l’obiettivo della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. L’obiettivo, quindi, di medio e lungo periodo, è, quindi, raggiungere una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e rendere il sistema scolastico più efficiente. In tale ottica, è opportuno determinare procedure più flessibili per l’utilizzazione del personale docente qualificato in nuove e più ampie classi di concorso, al fine di raggiungere una più ampia mobilità professionale ed evitare situazioni di soprannumerarietà al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione di posti.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Si procederà, pertanto, al raggruppamento degli insegnamenti in classi di similarità tali da garantire la reciproca sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso. L'intervento prevede, infatti, la confluenza nelle nuove classi di concorso dei docenti titolari di insegnamenti compresi nelle nuove classi di concorso accorpate e contempla 10 nuove classi di concorso che non trovano confluenza nelle vecchie in quanto legate ad alcuni nuovi indirizzi di studio.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dall'effettivo raggiungimento di una maggiore funzionalità del sistema scolastico in termini di aumento del tasso di sostituibilità dei docenti nel rispettivo ambito provinciale e, in generale, di riduzione delle situazioni di esubero dei docenti, con conseguente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari dell'intervento sono i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

Lo schema di regolamento sarà sottoposto ai pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopra evidenziate ed il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla necessità di razionalizzare le classi di concorso.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma primaria sopra citata, quale strumento di attuazione di una parte delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al predetto articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato.

L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso.

- B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione e determinerà anche un risparmio di spesa.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado e i dirigenti scolastici.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di D.M. recante: *“Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’arti. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo trova fondamento nella norma di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante: *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*; in particolare, il comma 3 della citata disposizione prevede la predisposizione di un Piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l’adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto Piano programmatico, dettando anche i principi e criteri ai quali si devono attenere i regolamenti, tra i quali anche quelli relativi alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso.

Pertanto, l’obiettivo principale dell’intervento è quello di definire le nuove classi di concorso a cattedre e di abilitazione, debitamente numerate, nonché i relativi insegnamenti.

Esso è teso ad assicurare una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, attraverso interventi e misure volti a razionalizzare ed accorpare le classi di concorso per l’accesso all’insegnamento, consentendo, quindi, un’utilizzazione del personale docente più flessibile ed una più ampia mobilità professionale.

L’intervento regolamentare è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato, sia al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza del “Sistema Scuola”, sia alla riduzione della spesa statale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L’intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articoli 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
- articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”
- decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”;
- articolo 64, commi 3 e 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
- articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- articolo 23-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo della risorse della scuola”;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali”;
- decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”;
- decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;
- decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti”;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante “testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratici e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante "Costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse";
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2009, n. 37, recante "Ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre";
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2012, concernente la definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il regolamento si dettano norme generali in materia di classi di concorso. Le disposizioni modificano l'intera materia relativa alla definizione delle classi di concorso, intervenendo sulle norme contenute nel D.M. prot. n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g), m) e n), e comma 6, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

materie afferenti all'ordinamento civile e all'organizzazione amministrativa dello Stato, con specifico riferimento all'organizzazione del personale dello Stato, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame. L'intervento in esame, tuttavia, inciderà positivamente sul superamento della procedura di infrazione 2010/2124 relativa alla reiterazione dei contratti termine nel settore scuola.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto, in considerazione della complessità dell'intervento, si è ritenuto opportuno sostituire il precedente regolamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento produce effetti abrogativi espliciti rispetto al vigente decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzati a modificare le tabelle allegate al regolamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.